



Provincia di Trento
Comunità della Vallagarina
Comune di Besenello



Allegato alla deliberazione
n. 7 dd. 14.03.2024

Piano Regolatore Generale

1a Variante al PRG per Opere Pubbliche



IL SEGRETARIO COMUNALE
REGGENTE

CONTROSSERVAZIONI

*Modifiche a seguito delle osservazioni pervenute con nota del Servizio Urbanistica e Tutela del
Paesaggio PAT – S013/2024/18.2.2-2023-185/GBE (prot.n. RFS013-15/01/2024-0032857)*

Revisione gennaio 2024

Progetto di variante al P.R.G.

ufficio urbanistica della Comunità della Vallagarina

gruppo di lavoro:

arch. Andrea Piccioni

geom. Alessandra Simeoni

geom. Stefano Marcolini

***IL SOSTITUTO DIRIGENTE
DEL SERVIZIO TECNICO-URBANISTICO***

arch. Andrea Piccioni

*Adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione
Adottato definitivamente dal Consiglio Comunale con deliberazione
Approvato dalla Giunta Provinciale con deliberazione*

*n. 19 dd. 20.10.2023
n. dd.
n. dd.*

In vigore dal

Contenuti della variante

La variante è finalizzata ad introdurre nello strumento urbanistico vigente del Comune le seguenti modifiche così individuate: Var. 1, modifica della destinazione urbanistica in area agricola di un'area attualmente destinata a verde pubblico; Var. 2, potenziamento della viabilità locale lungo il tratto di via Posta della Vecchia quale collegamento tra la SS12 e l'area individuata per la realizzazione della nuova caserma dei Vigili del Fuoco (varianti nn. 3 e 4); Varr. 3 e 4, individuazione di una nuova area per la realizzazione della nuova caserma dei Vigili del Fuoco; Var. 5, individuazione di un'area a verde pubblico in sostituzione di un'area agricola di pregio; Var. 6, individuazione di un'area ove realizzare la piazzola per l'elisoccorso; - Var. 7, previsione della demolizione e ricostruzione su sedime di un vecchio bivacco in p.ed. 840 loc. Prà de Gola (Scanuppia).

Gli elaborati di variante consistono nella relazione Illustrativa e Rapporto Ambientale, estratto delle norme di attuazione, estratto norme di attuazione con testo di raffronto, n. 1 tavola con estratti Tav. B1, Tav. B2 e Tav. B4 del "Sistema Insediativo Produttivo e Infrastrutturale" in scala 1:2.000; n. 1 tavola con estratti Tav. B1, Tav. B2 e Tav. B4 del "Sistema Insediativo Produttivo e Infrastrutturale" in scala 1:2.000 – Raffronto.

In merito alla valutazione del piano ai sensi dell'articolo 20 della l.p. n. 15/2015, la dichiarazione di sintesi del Rapporto Ambientale attesta che "la presente variante per opere pubbliche al Piano regolatore di Besenello è coerente con gli indirizzi strategici del PUP e del PTC, che mirano ad orientare l'utilizzazione del territorio verso uno sviluppo sostenibile volto al miglioramento delle dotazioni territoriali. Sulla scorta delle azioni di verifica intraprese si può infatti affermare che, dall'attuazione delle previsioni introdotte dalla presente variante al P.R.G. per opere pubbliche non scaturiranno effetti significativi sull'ambiente". Si prende a tal proposito atto che, relativamente alla Variante n. 7, il Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree Protette chiede di specificare che nella successiva fase di progettazione l'iniziativa dovrà essere preventivamente sottoposta alla procedura di valutazione di incidenza ambientale, ai sensi dell'art. 39 della Legge Provinciale 23 maggio 2007, n.11 e del corrispondente regolamento di attuazione di cui al Decreto del Presidente della Provincia 3 novembre 2008, n. 50-157/Leg.

Verifica delle interferenze con la Carta di Sintesi della Pericolosità

Sotto il profilo dei vincoli preordinati alla sicurezza del territorio, si richiama che con deliberazione della Giunta provinciale n. 1317 del 4 settembre 2020 è stata approvata la Carta di sintesi della pericolosità, entrata in vigore il 2 ottobre 2020. Ai sensi dell'articolo 22, comma 3 della l.p. n. 15/2015 le disposizioni e i contenuti della Carta prevalgono su tutte le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti e adottati. Si fa presente che gli strumenti urbanistici devono assicurare il rispetto della Carta di sintesi della pericolosità, rinviando ad essa per la verifica di tutte le richieste di trasformazione urbanistica ed edilizia.

Con nota del 30 novembre 2023 prot. 893925, il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio ha convocato per il giorno 15 dicembre 2023, la Conferenza per la verifica delle nuove previsioni urbanistiche rispetto alle disposizioni della Carta di sintesi della pericolosità. Nell'ambito del procedimento di esame dei piani regolatori e relative varianti adottati, di cui agli articoli 37 e 39 della l.p. n. 15/2015, la Conferenza verifica le interferenze delle nuove previsioni urbanistiche con le disposizioni della Carta di sintesi della pericolosità secondo quanto indicato nell'allegato C, punto 8.3 della deliberazione della Giunta provinciale n. 379 del 18 marzo 2022.

Sotto il profilo di specifica competenza, il **Servizio Bacini montani** in sede di conferenza evidenzia alcuni aspetti a carattere generale che si riportano nel seguito.

In base alla normativa della CSP, non sono ammesse varianti urbanistiche che determinino un aggravio rispetto alla situazione vigente in aree a penalità P4, P3 e APP, a meno che non siano supportate da studio di compatibilità redatto ai sensi della normativa di riferimento, in fase di pianificazione, come specificato al Capitolo 8.3 'Approvazione degli strumenti urbanistici' della Delibera della G.P. 379 d.d.18 marzo 2022. Sottolinea che, tale studio, deve analizzare la pericolosità gravante sul sito di interesse e valutare la compatibilità della destinazione di progetto (sia per quanto attiene l'utilizzo che l'eventuale realizzazione di opere e infrastrutture) con le criticità riscontrate, individuando, se necessario, idonee misure di mitigazione. Tali misure, nella fase di pianificazione, possono configurarsi talvolta quali indicazioni ancora non definite nel dettaglio, qualora la loro puntuale definizione necessiti di una progettazione vera e propria. Rimane fermo il fatto che, già in questa fase, deve essere verificata l'effettiva fattibilità ed efficacia di tali misure in

relazione alla variante proposta. Lo studio di compatibilità deve analizzare altresì se le opere di mitigazione sono compatibili con le zone limitrofe a quella oggetto di variante; si sottolinea che, la messa in opera di qualsivoglia misura di mitigazione della pericolosità finalizzata alla messa in sicurezza di un'area, non deve comportare un aggravio per le aree circostanti. La fase progettuale deve poi recepire, verificare, approfondire e dettagliare tali accorgimenti di carattere costruttivo, strutturale, localizzativo e gestionale, atti a tutelare l'incolumità delle persone ed a ridurre la vulnerabilità dei beni, secondo quanto previsto dalla normativa della Carta di Sintesi della Pericolosità.

Per le varianti interessate da diverse penalità, è opportuno che lo studio di compatibilità si estenda a tutta l'area di variante, anche se, parte di essa, è gravata da penalità, che in base alla normativa, non richiedono approfondimento in fase di piano. Si ritengono eventualmente ammissibili le varianti, ancorché peggiorative rispetto alla destinazione attuale, in virtù delle modeste estensioni delle medesime.

Qualora, invece, le destinazioni urbanistiche di progetto siano migliorative o equiparabili rispetto a quelle in vigore e ricadano in aree a penalità della CSP, eventuali interventi, dovranno essere supportati da studio di compatibilità, redatto in fase progettuale, "fermo restando la facoltà delle strutture competenti di richiedere specifici approfondimenti qualora ritenuti necessari per l'ammissibilità delle varianti proposte" (cfr Cap. 8.3 di cui sopra). Tale studio deve valutare la compatibilità del progetto con le criticità idrauliche riscontrate, verificando in primis la fattibilità dell'intervento e prevedendo, se necessario, idonee misure di mitigazione della pericolosità.

Evidenzia, inoltre, che, in corrispondenza del demanio idrico provinciale, salvo specifici e particolari casi, va individuata una destinazione urbanistica compatibile e coerente con il significato di demanio idrico ('corso d'acqua', 'elevata integrità' o similari). L'utilizzo del demanio idrico è eventualmente soggetto a concessione ai sensi della L.P.18/76 e s.m. solo se le condizioni idrauliche o patrimoniali lo consentono. Sottolinea, infine, che la fascia di rispetto pari a 10 m, prevista dalla L.P.18/76 e s.m., è ritenuta in linea di massima inderogabile per la realizzazione di nuove costruzioni e che comunque qualsiasi intervento in corrispondenza delle medesima è soggetto ad autorizzazione da parte del Servizio.

n. VAR. PRG	PARERE CONFERENZA DI SERVIZI
1	Il Servizio Bacini montani rileva che la variante ricade per uno sfrido in area a penalità P4 della CSP e in gran parte in area a penalità P3 della CSP, nonché in ambito fluviale di interesse idraulico del Fiume Adige. Pertanto, qualsiasi intervento e/o utilizzo dell'area, è soggetto rispettivamente alla disciplina degli artt.16 e 14 delle N.d.A. della CSP. La variante (da verde pubblico ad area agricola) ricade in rischio P3 ma la previsione, che conferma l'attuale uso agricolo dell'area, risulta essere migliorativa rispetto quella attuale.
2-3-4	Il Servizio Bacini montani rileva che le varianti ricadono in area a penalità P2 della CSP (penalità che deriva da una pericolosità residua H3 imputabile al rio Secco); considerata la criticità dell'area, ritiene che le varianti debbano essere supportate da studio di compatibilità in fase di pianificazione. Lo stesso Servizio, sta predisponendo uno studio volto ad approfondire la pericolosità legata al corso d'acqua e si rende disponibile ad un confronto per un supporto alla redazione dello studio di compatibilità, alla luce anche delle nuove analisi e valutazioni che emergono da tali approfondimenti. L'Amministrazione comunale ha dato incarico della predisposizione del richiesto studio di compatibilità al Dott. Silvio Grisotto. Lo studio evidenzia la necessità di sopraelevare il piano di campagna dell'area per la messa in sicurezza dell'area rispetto al rischio residuo imputabile al rio Secco. Tale documento costituisce elemento del piano.
5	POSITIVO
6	POSITIVO
7	POSITIVO

(...)

Il Servizio Geologico con parere di data 15 dicembre 2023 esprime quanto segue.

"In riferimento alla Vostra nota prot. n. 893925 di data 30 novembre 2023, vista la documentazione allegata al Piano in oggetto, si esprimono le seguenti considerazioni.

Variante n. 1 – da area a “verde pubblico” ad “area agricola”. L’area di variante ricade lungo una stretta fascia di terreno compresa tra la pista ciclabile che collega Rovereto a Trento e la SS12, in località Murazzi, a Besenello. L’area è classificata a penalità media P3 per crolli rocciosi, come si può osservare consultando la cartografia della Carta di Sintesi della Pericolosità del PUP. In corrispondenza di questo tratto sono state realizzate in passato diverse opere di mitigazione dai crolli rocciosi, sia attive (reti in aderenza) che passive (reti paramassi, galleria paramassi, vallo-tomo). Le opere si sono rese necessarie a seguito di importanti eventi di crollo che hanno coinvolto l’infrastruttura provocando danni anche ad alcuni veicoli di passaggio. In considerazione di quanto sopra riportato si può ritenere, dal punto di vista geologico, che la variante proposta sia migliorativa ai fini dell’esposizione al pericolo e rispecchi effettivamente l’uso reale del suolo, in quanto la proposta di destinazione agricola prevede anche, per i vincoli esistenti sulla stessa (fascia di rispetto della ferrovia e ambito fluviale idraulico), l’inedificabilità dell’area. Si ritiene quindi la variante ammissibile ai fini della Carta di Sintesi della Pericolosità, fermo restando che per eventuali interventi sulla stessa finalizzati all’uso agricolo, dovrà essere rispettato quanto previsto all’art. 16 delle Norme di Attuazione dello strumento urbanistico in parola. Per le restanti proposte di modifica, non rilevando elementi di penalità di competenza, si ritiene ammissibile la variante al Piano in oggetto, sotto il profilo geologico”.

Il **Servizio Foreste** con parere di data 19 dicembre 2023, comunica che la variante proposta dal Comune di Besenello non interferisce con aree a penalità P4 per incendi boschivi della Carta di Sintesi della Pericolosità. Tuttavia, per quanto riguarda la variante n.7 del Comune di Besenello, precisa che la p.ed. ricade in area a bosco ai sensi dell’art. 2 della L.P. 11/2007 e che pertanto le relative opere che si intenderanno realizzare dovranno essere autorizzate dallo scrivente ai fini del vincolo idrogeologico prima del rilascio del titolo edilizio.

Il **Servizio Prevenzioni rischi e centrale unica di emergenza**, consultata la documentazione progettuale, in sede di Conferenza dei servizi per quanto di competenza non rileva criticità.

Tutela dell’aria, dell’acqua, del suolo

L’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente con parere di data 18 dicembre 2023 richiama quanto segue.

“TUTELA DELL’ARIA ED AGENTI FISICI_Matrice Rumore

Visto il potenziamento di alcuni tratti stradali e della realizzazione della caserma dei Vigili del Fuoco, secondo le varianti n. 2, n. 3 e n. 4, è opportuno tenere presente l’art. 6 comma 4 del d.P.R. 30 marzo 2004,

n. 142 “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell’articolo 11 della L. 26 ottobre 1995, n. 447” dispone che “per i ricettori inclusi nella fascia di pertinenza acustica di cui all’articolo 3, devono essere individuate ed adottate opere di mitigazione sulla sorgente, lungo la via di propagazione del rumore e direttamente sul ricettore, per ridurre l’inquinamento acustico prodotto dall’esercizio dell’infrastruttura, con l’adozione delle migliori tecniche disponibili, tenuto conto delle implicazioni di carattere tecnico-economico.” In altre parole si dovrà seguire quanto previsto dall’art. 8, comma 3 della L. 447/95 per la valutazione previsionale del clima acustico e dai risultati di tale valutazione sarà possibile definire gli interventi di protezione acustica secondo quanto disposto dall’art. 2 del d.P.R. n. 142/2004.

La realizzazione delle opere pubbliche, sono tenute a sottostare al D.M. 23 giugno 2022, recante “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi”.

Sono stati esaminati gli elaborati relativi al PRG sovrapponendo i tematismi di base e quelli ambientali agli shapefile inviati e non si sono rilevati elementi ostativi al rilascio di un parere positivo alla Variante al PRG per opere pubbliche in oggetto”.

Verifica rispetto al quadro strutturale del nuovo Piano urbanistico provinciale

Premesso che con la l.p. 27 maggio 2008, n. 5 è stato approvato il nuovo Piano urbanistico provinciale, entrato in vigore il 26 giugno 2008, la variante in esame deve assicurare la coerenza sia sotto il profilo ambientale che insediativo e infrastrutturale con il quadro definito dal nuovo PUP. Si riportano di seguito, suddivise per ambiti tematici, le osservazioni riportate dai vari Servizi provinciali in merito alle relazioni tra i contenuti della variante in esame e gli elementi caratterizzanti

l'inquadramento strutturale del nuovo piano urbanistico provinciale, integrate con eventuali contributi emersi nel corso della Conferenza di servizi.

Verifica della variante sotto il profilo urbanistico e paesaggistico

La variante in esame introduce nuove previsioni urbanistiche che non determinano particolari modificazioni nell'assetto del sistema insediativo di Besenello, fatta salva la previsione isolata di localizzare un nuovo eliporto in area agricola di pregio che si configura come una forma di "consumo di suolo" agricolo. Le varianti individuate dalla numerazione 3 e 4, definiscono un'area urbanistica omogenea all'interno della quale ubicare la nuova caserma dei Vigili del Fuoco. La previsione n. 3 modifica l'attuale destinazione urbanistica di un parcheggio pubblico di progetto di superficie pari a 1487 mq. In merito a tale variante, la relazione illustrativa contiene una verifica degli standard urbanistici, che è tuttavia da approfondire. Si ritiene infatti che la verifica degli standard non sia tanto da redigere sulla base di una mera equiparazione tra la superficie destinata a parcheggio pubblico del PRG vigente con la nuova superficie dell'area da destinare ad attrezzature e servizi pubblici di livello locale in variante, bensì rispetto ad una rendicontazione qualitativa sulla effettiva dotazione di parcheggi pubblici dell'ambito insediativo interessato dalla sottrazione di parcheggi pubblici - così da escluderne una realistica futura necessità - nel rispetto dell'art. 10 del regolamento urbanistico e con riferimento all'articolazione del sistema insediativo comunale in distinti centri abitati.

Il Rapporto Ambientale è stato integrato con l'approfondimento relativo alle dotazioni di parcheggi relative all'ambito ristretto della località "Posta Vecchia".

Relativamente alla variante n. 4, invece, è necessaria una verifica dell'eventuale saturazione o meno degli indici edilizi dell'area attualmente destinata come area produttiva del settore secondario di interesse locale in esito della prevista riduzione di superficie.

L'ambito assoggettato alla variante n.4 fa parte di un lotto libero ricompreso nell'ampia zona con destinazione "aree produttive del settore secondario locale". Il vigente piano regolatore prevede che l'edificazione debba rispettare il rapporto di copertura massimo del 50% della superficie dell'area che misura 32.963 mq. L'attuale struttura (fatiscente) misura una superficie di 1.851 mq, pari al 5% dell'intera area.

Anche la verifica relativa alla singola particella edilizia (p.f.1496/1 – mq 2.463), in quanto ineditata, conferma la piena potenzialità edificatoria della stessa; la superficie residua, al netto quindi della porzione stralciata con la variante n.4 (mq 482), è pari a 1.981 mq a cui corrisponde una superficie coperta realizzabile di circa 990 mq.

La variante n. 5 sottrae un'area destinata dal PRG vigente come agricola di pregio al fine di insediare una nuova area per attrezzature e servizi pubblici di livello locale - piazzola elicottero di complessivi 637 mq. Una restante porzione di area agricola di pregio interessata dalla variante n. 6 e contigua all'area della variante n. 5, risulta invece trasformata in area adibita a verde pubblico e parchi urbani di progetto, in caso cui fosse necessaria l'eventuale futura realizzazione di edifici funzionali alla piazzola elicotteri. Tenuto conto delle effettive esigenze di individuare una piazzola elicotteri, ai sensi dell'art. 38 delle NTA del PUP ed in coerenza con l'art. 2 della LP 15/15 sulla limitazione del consumo di suolo, tenuto altresì conto che la disciplina prevista dal c. 7 dell'art. 38 delle NTA del PUP non si applica per la localizzazione di opere e interventi che si configurano come opere d'infrastrutturazione del territorio di cui all'art 46 delle NTA del PUP, si ritiene che il rapporto ambientale è da integrare sulla base delle seguenti verifiche: caratterizzazione dell'area per la presenza di produzioni tipiche nonché per la valenza paesaggistica dell'ambito, e verifica preventiva di possibile utilizzo di aree con destinazione diversa. Ai fini paesaggistici, dopo la verifica di cui sopra, si ritiene altresì opportuno che la sistemazione della eventuale futura piazzola elicotteri - nonché dell'area da destinare a verde pubblico - siano previste in continuità con l'ambito agricolo di pregio, in particolar modo riguardo alle sistemazioni a terra, al fine di non configurare una sorta di cesura visiva dell'attuale unitarietà dell'ambito agricolo di pregio. Si suggerisce a tal proposito di integrare il quadro delle NTA con un apposito riferimento normativo.

L'area individuata per la realizzazione della piazzola elicotteri sarà caratterizzata dalla sola presenza della piattaforma di atterraggio. L'Amministrazione ha manifestato l'intenzione di adibire ad area cani la limitrofa area a verde pubblico. In recepimento delle prescrizioni è stata introdotta il nuovo comma 6 all'art. 46 che vieta la realizzazione su tale area di qualsiasi manufatto o opera fuori terra nonché l'alterazione degli assetti morfologici.

Relativamente alla variante n. 7 e alla modifica dell'art. 43 comma 6, constatato che la relazione

illustrativa specifica che la variante stessa configura un intervento di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione su sedime, si ritiene opportuno che il sopra menzionato articolo definisca se l'intervento di ristrutturazione contempli o meno lo spostamento di sedime dell'attuale edificio, per il quale si richiede altresì un'adeguata documentazione fotografica da allegare alla relazione illustrativa ai fini delle valutazioni di competenza.

Recepito. L'art. 43 comma 6 delle Norme di Attuazione è stato integrato con la locuzione *"esclusivamente su sedime"*. Nella relazione tecnica è inserita la documentazione fotografica disponibile.

Il Servizio Opere stradali e ferroviarie con parere di data 9 dicembre 2023 esprime quanto segue. "Con riferimento alla richiesta n. prot. 929937 di data 14.12.2023, si esprime, per quanto di competenza, parere favorevole alla pratica richiamata in oggetto, subordinato alle seguenti prescrizioni e raccomandazioni:

1) riguardo la variante 1, dovrà essere sempre garantita la fascia di rispetto per la Ciclovia provinciale di interesse sovranazionale della Valle dell'Adige (denominata CV TN01 ADIGE) che nel sistema della rete ciclabile transeuropea "EuroVelo" costituisce parte del percorso EUROVELO7;

Il PRG riporta lo sviluppo lineare della ciclovia "Eurovelo7" derivato dall'ortofoto in quanto tale infrastruttura non è accatastata. L'art.4 comma 7 della L.P.12/2010 non prevede distanze minime di rispetto per i percorsi ciclabili e ciclopeditoni (di cui all'ex art. 64 della L.P. 1/2008, ora art. 61 della L.P.15/2015); con riferimento all'area variante n.1 si evidenzia altresì che il percorso si sviluppa lungo il tomo del fiume Adige e che per tanto da una parte si tratta di area ad elevata integrità e quindi inedificabile (demanio acque) mentre dall'altra sono prevalentemente aree agricole ricadenti in fascia di rispetto ferroviaria e stradale.

2) in riferimento alla variazione puntuale nr. 2, con modifica da "viabilità locale a viabilità locale di potenziamento" della strada che si immette sulla S.S. 12 all'altezza del km 364+570 circa, si presenti la proposta progettuale già in sede preliminare allo scrivente Servizio, al fine condividere e poter esprimere tempestivamente il parere.

L'Amministrazione è stata informata della procedura.

3) al fine di incentivare la mobilità sostenibile, anche in considerazione della presenza della sopracitata Ciclovia dell'Adige, prevedere per le nuove aree per servizi pubblici un'adeguata dotazione di spazi attrezzati e sicuri per il deposito delle biciclette, compatibilmente con la disponibilità di spazio;

4) a questo riguardo, si ricorda che la L2/2018 "Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica" tra le altre cose prevede all'art.8, commi 4 e 5, quanto segue: "4. I comuni prevedono nei regolamenti edilizi misure finalizzate alla realizzazione di spazi comuni e attrezzati per il deposito di biciclette negli edifici adibiti a residenza e ad attività terziarie o produttive e nelle strutture pubbliche.""5. In sede di attuazione degli strumenti urbanistici i comuni stabiliscono i parametri di dotazione di stalli per le biciclette destinati ad uso pubblico e ad uso pertinenziale."

Il Regolamento Edilizio non è documento di Piano, sarà pertanto onere dell'Amministrazione integrarlo con gli aspetti sopracitati.

La richiamata normativa nazionale L.P. 2/2018 prevede che in sede di attuazione degli strumenti urbanistici e quindi tramite piani o strumenti urbanistici attuativi (esecutivi) come i permessi di costruire convenzionati, piani attuativi, piani di riqualificazione urbana, ect. (articolo 49 della L.P. 15/2015)...*Comuni stabiliscono i parametri di dotazione di stalli per le biciclette destinate ad uso pubblico e pertinenziale...*, siamo quindi in una fase successiva (attuativa) a quella pianificatoria (programmazione urbanistica) che dovrà tener conto delle specifiche caratteristiche territoriali che influenzano la disponibilità di spazi attrezzati nonché della portata e delle peculiarità dei singoli interventi edilizi sia privati che pubblici. Si ritiene quindi corretto rimandare a questa fase il dimensionamento e la localizzazione di tali infrastrutture a sostegno della mobilità sostenibile.

5) Al fine di salvaguardare la sicurezza della circolazione e la conservazione in efficienza del patrimonio stradale è opportuno che le norme di attuazione del P.R.G. siano integrate con una previsione del seguente tenore: "L'eventuale impianto di alberi, siepi vive o piantagioni lateralmente

alle strade deve in ogni caso rispettare le disposizioni stabilite dal Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n.285 - articoli 16, 17, 18, 19, 29, 31) per le fasce di rispetto stradale entro e fuori dai centri abitati, come meglio precisate nel relativo Regolamento di esecuzione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495 - articolo 26).”;

Recepito. L'articolo 51 delle Norme di Attuazioni è stato integrato con il nuovo comma 15.

6) Riguardo agli edifici pubblici e di interesse pubblico, questi aspetti sono evidenziati anche nell'allegato A della L.P. 6/2017 “Pianificazione e gestione degli interventi in materia di mobilità sostenibile”

7) in merito ad ogni tipo d'intervento previsto in fascia di rispetto stradale, si raccomanda di attenersi a quanto prescritto nella delibera della giunta provinciale n. 909 d.d. 3 febbraio 1995 come riapprovato con delibera della giunta provinciale n. 890 d.d. 5 maggio 2006, e successivamente modificato con deliberazioni n. 1427 d.d. 1 luglio 2011 e n. 2088 d.d. 04 ottobre 2013. Dovrà altresì essere evidenziato graficamente negli elaborati di piano, per lo meno lungo le sedi viarie di competenza provinciale, l'ingombro determinato dalle relative fasce di rispetto, determinate ai sensi delle sopraccitate delibere. Dette fasce devono essere riportate in maniera continua e con il corretto rapporto scalare anche all'interno dei centri abitati;

Le fasce di rispetto risultano essere già riportate correttamente sulla cartografia.

8) indipendentemente dal parere qui espresso, qualora gli interventi previsti dalla variante in esame riguardino, sia direttamente, come nel caso di ampliamento, rettifiche planimetriche e/o altimetriche, sia indirettamente, come nel caso di accessi a diversi utilizzi anche parziali, strade provinciali e/o statali e/o opere che interferiscono con la fascia di rispetto delle arterie viarie sopra citate, dovranno essere acquisiti i necessari nullaosta o autorizzazioni di competenza del Servizio Gestione Strade, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti”.

Aree protette

Il Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree Protette in data 3 gennaio 2024 ha reso il seguente parere: “(...). Nel territorio comunale è presente le seguente aree protetta:

DENOMINAZIONE	CATEGORIA	CODICE NATURA 2000
Scanuppia	ZSC	IT3120018
	Riserva naturale provinciale	-

La presente variante introduce sette modificazioni di destinazione urbanistica. A differenza delle prime sei, la numero #7 è l'unica variante ad interessare direttamente l'area protetta “Scanuppia”, classificata quale Zona Speciale di Conservazione (ZSC) cod. IT3120018 ai sensi della Direttiva 92/43/CEE “Uccelli”, facente parte di Rete Natura 2000, ed è altresì classificata quale riserva naturale provinciale ai sensi della Deliberazione della Giunta Provinciale 2 marzo 1992, n.2095 - “Istituzione della Riserva Naturale guidata della “Scanuppia” nell'ambito della Foresta Demaniale della Scanuppia”. Tale variante introduce la previsione urbanistica volta alla demolizione e ricostruzione su sedime di un vecchio bivacco che interessa la p.ed. 840 C.C. Besenello localizzato in loc. Prà de Gola.

Nelle tavole cartografiche, nulla da segnalare.

Nelle norme di attuazione, con specifico riferimento all'art. 43 comma 6, come peraltro correttamente riportato nella restante documentazione, specificare che l'intervento di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione è ammesso esclusivamente su sedime. Specificare altresì che essendo l'intervento ricadente all'interno della sopraccitata ZSC, non potendo escludere a priori eventuali incidenze significative su habitat e specie caratterizzanti tale area protetta, l'iniziativa dovrà essere preventivamente sottoposta alla procedura di valutazione di incidenza ambientale, ai sensi dell'art. 39 della Legge Provinciale 23 maggio 2007, n.11 e del corrispondente regolamento di attuazione di cui al Decreto del Presidente della Provincia 3 novembre 2008, n. 50-157/Leg.

Recepito. L'art. 43 comma 6 delle Norme di Attuazione è stato integrato con le prescrizioni di cui sopra.

Nella relazione illustrativa, a pagina 10, si chiede di correggere un refuso, indicando il riferimento corretto della deliberazione istitutiva della riserva naturale provinciale, ovvero la Deliberazione della Giunta Provinciale 2 marzo 1992, n. 2095.

La sopracitata relazione riporta già correttamente il riferimento alla deliberazione istitutiva.

A pagina 19, sostituire VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) con l'acronimo corretto VINCA, ovvero Valutazione di INCidenza Ambientale.

Recepito. E' stato corretto il refuso.

Tutto ciò premesso, il parere su questa variante al piano regolatore generale del Comune di Besenello è positivo, ma condizionato all'inserimento di quanto sopra richiesto”.

CONCLUSIONI

Ciò premesso, si prospettano le osservazioni sopra riportate alla variante al PRG adottata dal Comune di Besenello al fine del prosieguo dell'iter di approvazione

